



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

RELAZIONE

Il presente atto normativo del Governo, nella forma del decreto-legge, è uno strumento mediante il quale favorire il percorso di risanamento di imprese in crisi transitoria.

Preservare l'impresa e l'occupazione consente di evitare il ricorso a strumenti di ammortizzazione sociale.

Evitare il fallimento di un'impresa per impossibilità di accedere ad ulteriori linee di credito negate, dal ceto bancario, per il rischio di ricadere, in caso di fallimento, tra i creditori chirografi o comunque nello stesso ordine di quei crediti sorti prima dello stato di crisi temporanea autorizzato dal Commissario della Legge, è una limitazione alla quale si intende dare risposta.

La forma del decreto-legge, di immediata applicazione, risponde alla necessità e urgenza di contribuire a scongiurare il pericolo di chiusura di aziende, soprattutto quelle con forte impatto occupazionale, dando loro un immediato strumento, che rafforza la moratoria prevista dall'art. 114 della Legge sulle Società.

L'art. 2, in deroga alle regoli generali sulla gradualità dei crediti sorti antecedentemente all'ammissione dello stato di moratoria e conseguentemente alla procedura concorsuale, stabilisce che l'apporto e il sostegno dato dalle banche, all'impresa ammessa allo stato di crisi temporanea, viene "premiato" introducendo la prededuzione del credito stesso, salvaguardando comunque la gradualità di creditori quali i dipendenti e lo Stato.

L'art. 3, che modifica il comma 2 dell'art. 114 della Legge 47/2006, chiarisce che il Commissario della Legge può fissare tutti gli oneri, termini e condizioni per la realizzazione del piano per risanare l'impresa.

Segretario di Stato

Segretario di Stato